

## **Formulazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati.**

*(Risposta a quesito del 15 febbraio 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2001:

- vista la nota in data 18.9.1996, con la quale il magistrato segretario addetto alla Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi, in esecuzione della apposita delibera di Commissione, ha trasmesso per competenza alla Quarta Commissione la nota in data 27.11.1992, con la quale il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ha formulato un quesito al C.S.M. in ordine alla redazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati;
- rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ha specificamente chiesto se, nella redazione dei pareri, sia pure nella parte storica della carriera del magistrato in esame, dovesse menzionarsi o meno l'esistenza di un procedimento disciplinare conclusosi con il pieno proscioglimento degli addebiti;
- considerato che, con circolare n. 17003 del 24.9.1999 sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati, il C.S.M. ha precisato, al Capo II, art. 1, n. 6, che in tale sede si deve tener conto dei procedimenti disciplinari che comunque "attengono a fatti o comportamenti rilevanti per la valutazione della professionalità del magistrato sottoposto a valutazione";
- che in effetti, fermo restando che le sentenze di assoluzione o proscioglimento in sede disciplinare non possono essere inserite nel fascicolo personale del magistrato, deve riaffermarsi in questa sede il principio, già espresso nella relazione introduttiva della citata circolare, che il fascicolo stesso, "pur dotato della rilevante funzione di rendere gli atti in esso inseriti fonti imprescindibili in sede valutativa, non costituisce un limite ai poteri di cognizione e di valutazione del C.S.M.";

ha deliberato

di rispondere al quesito formulato dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro nei termini di cui in premessa.